

Parabita, 11 marzo 2020

Alla PROVINCIA DI LECCE SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

al Dirigente Responsabile del procedimento

protocollo@cert.provincia.le.it

ambiente@cert.provincia.le.it

Al Commissario Prefettizio del COMUNE DI PRESCICE-ACQUARICA

protocollo@cert.comune.presicceacquarica.le.it

Al Sindaco COMUNE DI SALVE

comunedisalve@pec.rupar.puglia.it

Al Sindaco COMUNE DI MORCIANO

comune.morcianodileuca.le@pec.rupar.puglia.it

Alla ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale - Dipartimento Ambientale Provinciale DAP Lecce

dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Alla ASL - SISP AREA SUD - SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

sispsud.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

Alla ASL - SPESAL AREA SUD - SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

spesalsud.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Procedura di rinnovo A.I.A. della ditta Ecolio 2 sita nel Comune di Presicce-Acquarica in località Spiggiano-Canale. Richiesta di diniego.

L'Associazione Italia Nostra onlus, Sezione Sud Salento, portatrice di interessi diffusi concernenti la tutela del territorio e delle risorse ambientali e naturali (riconosciuta con DPR 22.08.1958 n. 1111), con sede in Parabita alla Via Gaetano Vinci 7, in qualità di soggetto partecipante al procedimento amministrativo in oggetto;

PREMESSO

- che con Determinazione del Dirigente Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti n. 117 del 18.05.2011, la Regione Puglia ha rilasciato alla Ditta in oggetto l'Autorizzazione Integrata Ambientale;

segue nota del 11.03.2020 - Procedura di rinnovo A.I.A. della ditta Ecolio 2 sita nel Comune di Presicce-Acquarica in località Spiggiano-Canale. Richiesta di diniego.

- che con successiva Determinazione Dirigenziale n. 221 del 9.09.2013 la stessa Regione ha rilasciato il parere favorevole di V.I.A. con prescrizioni, tra cui sinteticamente:
 - campagna di monitoraggio da parte Arpa sulle emissioni odorigene e sulla qualità dell'aria, compresi effetti cumulativi;
 - nuova procedura di verifica sull'efficienza del trattamento proposto;
 - nuove campagne di rilevamento per due anni con cadenza semestrale e poi biennale;
 - realizzazione di aree di mitigazione verso Salve e Ruggiano con alberi di alto fusto;
 - nuovo Piano di monitoraggio e controllo a seguito della campagna di rilevamento, da sottoporre ad Arpa;
- che con nota del 22.03.2019 la Società in oggetto ha richiesto il rinnovo AIA, secondo un procedimento tutt'ora in corso;
- che un Rapporto Arpa del 19.02.2019 ha segnalato tra l'altro:
 - *"...metodi di campionamento non appropriati per rilevare polveri totali, ammoniaca, acido solfidrico, COV"*;
 - per gli scarichi al suolo del parametro Mercurio *"il valore rilevato è superiore al limite di rilevabilità pertanto non risulta rispettato il divieto di scarico al suolo. Seguirà notifica all'Autorità Giudiziaria (art. 137 comma 11 D.Lgs 152/06)"*;
 - metalli pesanti e pericolosi non rilevati dall'Azienda, per i quali vige il divieto di scarico al suolo, con superamento dei livelli di Mercurio e di diossine nelle acque di scarico e rischio di inquinamento della falda acquifera;
 - acque di scarico non monitorate correttamente;
 - carente tenuta del registro dei rifiuti in ingresso, con rischio di convogliare al trattamento rifiuti non idonei e di quello dei rifiuti stoccati nei serbatoi;
 - registro dei filtri carboni attivi non aggiornato;
 - metodi di campionamento non appropriati per le emissioni in atmosfera (polveri totali, NH₃, H₂S);
- che questa Associazione ha presentato le proprie osservazioni nell'ambito del presente procedimento rilevando gravi difformità dal Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali vigente (BURP n. 16 del 26.01.2010, pag. 2448, e BURP n. 83 del 16.06.2015, pag. 23819) in relazione a:
 - individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
 - principio di autosufficienza impiantistica nello smaltimento dei rifiuti;
 - obiettivo della vicinanza del luogo di smaltimento da quello di produzione e limitazione della movimentazione dei rifiuti;
 - modalità di presentazione della domanda di autorizzazione, con l'obbligo di indicare ogni singolo codice CER con relative quantità da smaltire, la cui disapplicazione comporterebbe *"la non validità di ogni atto connesso che si dovesse adottare"*;
- che in risposta ad una nota congiunta dei Comuni di Salve e Morciano di Leuca (prot. 1023 del 31.01.2020), con richiesta di chiarimenti in merito al procedimento di VIA di cui sopra, la Regione Puglia con Prot. n. 2312 del 17.02.2020 precisava che:
 - le prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA di cui alla D.D. 221/2013 si "riferiscono a tutto l'impianto esistente (già oggetto di AIA con D.D. 117/2011", compreso l'intervento di modifica proposto, in contrasto con quanto asserito dall'Azienda;

segue nota del 11.03.2020 - Procedura di rinnovo A.I.A. della ditta Ecolio 2 sita nel Comune di Presicce-Acquarica in località Spiggiano-Canale. Richiesta di diniego.

- tali prescrizioni andavano comunque ottemperate indipendentemente dalle modifiche proposte;

CONSIDERATO

- che le prescrizioni sopra citate appaiono tuttora in parte o del tutto disapplicate;
- che l'insediamento in oggetto è incorso in gravi e ripetute violazioni delle normative ambientali, che hanno determinato e determinano tuttora, anche a seguito del mancato adeguamento alle prescrizioni, situazioni obiettive di danno ambientale e di danno alla salute collettiva, così come documentato ampiamente da Arpa;
- che le difformità e le inadempienze, come si evince da un esame complessivo dell'esercizio dello stabilimento, non riguardano solo singoli aspetti impiantistici o gestionali, ma l'intera idoneità di funzionare nel rispetto delle norme ambientali;

CONSIDERATO IN PARTICOLARE

- che la scrivente Associazione non ha mai avuto riscontro in merito alla mancata applicazione del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali vigente, che pertanto e fino a prova contraria si ritiene una inadempienza grave;
- che il mancato adeguamento alle prescrizioni contenute nel provvedimento VIA di cui alla D.D. 221/2013 equivarrebbe di fatto, secondo una diffusa linea giurisprudenziale, al funzionamento dello stabilimento in assenza di autorizzazione;
- che ad oggi non si conosce lo stato di inquinamento dei terreni da inquinanti, quali: IPA, diossine, furani, metalli pesanti, perché non sono state mai eseguite campagne di misurazione con tale obiettivo;
- che sussistono a parere della scrivente gli estremi di cui all'art. 29 decies, comma 9, del D.Lgs 152/2006, che recita: *" In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordicesimo, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:.....(omissis)*
c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;

CHIEDE

per quanto su esposto, che in sede di conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi non venga rilasciato il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e - per effetto - di adottare tutti i relativi provvedimenti;

SI RISERVA

di attivare nelle sedi competenti ogni iniziativa necessaria al fine di tutelare gli interessi diffusi rappresentati.

Marcello Seclì

Presidente Italia Nostra - Sezione Sud Salento

